

"Art. 13

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, necessariamente composta da un numero dispari di membri esperti, è nominata con decreto del Dirigente competente in materia di Personale, nel rispetto dei seguenti criteri. I componenti esperti sono scelti tra i dirigenti o funzionari della Giunta regionale o di uno degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, tra i dirigenti o funzionari di altre pubbliche amministrazioni, di loro enti strumentali, aziende, agenzie e organismi partecipati, oppure tra docenti e liberi professionisti iscritti all'Albo, competenti nelle materie oggetto del concorso, in possesso del diploma di laurea. L'atto di nomina della commissione individua il componente che svolge le funzioni di presidente che deve avere, necessariamente, qualifica dirigenziale.
2. La Commissione può essere integrata con esperti di comprovata esperienza in tecniche di valutazione e di selezione del personale, in lingue straniere e in informatica, nonché con esperti in psicologia o altre discipline idonee che consentano di valutare l'attitudine e/o l'orientamento al risultato o, ancora, da esperti in eventuali materie speciali o tecniche non conosciute dai componenti la Commissione.
3. I componenti e/o gli esperti della Commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono risultare inquadrati in categoria inferiore a quella oggetto della selezione bandita e comunque inquadrati almeno nella categoria C.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte di norma da dipendenti dell'Ente, inquadrati almeno nella categoria C.
5. Possono essere nominati con il decreto di cui al primo comma del presente articolo i supplenti dei singoli componenti la Commissione o del Segretario. I supplenti intervengono alle sedute della Commissione nell'ipotesi di assenza o impedimento degli effettivi. In caso di rinuncia dei componenti effettivi della commissione subentrano ad essi i componenti supplenti sino al termine delle operazioni concorsuali. La sostituzione di uno o più componenti della Commissione non comporta il rinnovo delle operazioni concorsuali già effettuate.
6. I componenti e/o gli esperti della Commissione esaminatrice che siano pubblici dipendenti cessano dall'incarico se, durante l'espletamento dei lavori della commissione, si sospenda o si risolva il rispettivo rapporto di lavoro, fatta salva in caso di quiescenza l'eventuale conferma in conformità alla vigente normativa.
7. Le Commissioni esaminatrici nelle prove finali dei corsi concorsi sono costituite integrando le Commissioni con almeno un componente scelto tra i docenti del corso.
8. I decreti di nomina e sostituzione dei componenti o supplenti della Commissione sono pubblicati sul sito istituzionale internet www.regione.lombardia.it.
9. Il Presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e svolge un'attività di impulso. Il Segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla Commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso. Nei verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, i voti dati alle prove d'esame e la graduazione degli idonei. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso.

I supplenti eventualmente nominati prendono visione dei verbali delle sedute già tenute, dandone atto con espressa dichiarazione nel verbale della prima seduta a cui partecipano. Gli esperti aggiunti hanno le medesime responsabilità dei commissari limitatamente ai giudizi da esprimere nelle materie di loro competenza. In caso di omissione di atti dovuti da parte di uno o più commissari, il Presidente ne dà atto nel processo verbale che trasmette immediatamente al Dirigente competente in materia di personale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Dirigente competente in materia di personale, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

10. Nell'ipotesi in cui il numero dei concorrenti ammessi alle prove concorsuali superi le 250 unità, potrà essere prevista la costituzione di una o più sottocommissioni d'esame con riferimento a ciascuna prova, la cui composizione dovrà essere resa pubblica prima dell'inizio dell'espletamento della prova stessa. Le modalità e i criteri per la nomina, la composizione e la scelta dei componenti e degli eventuali supplenti nelle sottocommissioni sono i medesimi di cui ai precedenti commi del presente articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.
11. La commissione esaminatrice, nella prima seduta, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli ed all'esame e valutazione dei titoli stessi. La Commissione esaminatrice può decidere che tale valutazione sia limitata ai soli candidati presentatisi a sostenere le prove scritte o pratiche ed effettuata prima di procedere alla valutazione delle prove o, comunque, prima che si pervenga alla identificazione degli autori delle medesime. Nella prima seduta la Commissione stabilisce inoltre i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte o pratiche. Prima dello svolgimento della prova orale la commissione esaminatrice, al fine di garantire l'imparzialità della prova e pari opportunità a tutti i candidati, determina il numero complessivo delle domande da porre a ciascuno e la loro articolazione in riferimento alle materie stabilite dal bando.
12. Nella valutazione delle singole prove d'esame, sia scritte che orali, il punteggio assegnato ad ogni prova, in assenza di unanimità della commissione, è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari. La Commissione adotta i provvedimenti a maggioranza di voti palesi.
13. La Commissione esaminatrice provvede altresì agli adempimenti connessi alla richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, da parte di quei candidati che presentino idonea certificazione per la partecipazione effettiva alle prove d'esame ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.. La commissione procede, inoltre, negli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento, fino alla trasmissione della graduatoria di merito al dirigente competente in materia di personale.
14. Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. non possono fare parte della Commissione i componenti dell'organo di direzione politica, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. I componenti della Commissione non devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra di essi e i candidati così come previsto dalla normativa vigente. Non possono altresì far parte della Commissione o svolgere compiti di segreteria coloro che hanno subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale. L'Amministrazione garantisce, nella costituzione delle Commissioni esaminatrici, il rispetto

del principio di pari opportunità tra uomini e donne con riferimento alla riserva prevista dall'art. 57 comma 1 lettera a) del Dlgs 165/2001."